



NORME E IMPRESA



Cosa cambia per subappalto, lottizzazione e modalità di partecipazione alle gare per le Pmi

Appalti, prima guida per applicare le novità dello Statuto delle imprese

DI LAURA SAVELLI

Lo Statuto delle imprese è (quasi) legge. Non appena sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» diverrà dunque operativo il pacchetto di misure di semplificazione, pensato per favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese.

Il testo esordisce con l'enunciazione di una serie di principi generali, tra cui vi è anche «il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo». È lecito dunque domandarsi se le norme sugli appalti in arrivo (si veda anche la tabella e il numero precedente di «Edilizia e Territorio») siano coordinate con la disciplina generale del codice dei contratti e se riescano a garantire effettivamente il rispetto di questo diritto in favore delle Pmi.

SUBAPPALTO

Secondo lo Statuto, «suddividere gli appalti in lotti» ed «evidenziare le possibilità di subappalto» può favorire la crescita imprenditoriale.

La lottizzazione non è certo una novità. L'articolo 29 del codice già contiene il principio, di ispirazione comunitaria, per cui non si possono frazionare gli appalti a fini elusivi dell'applicazione delle norme europee, ma riconosce al tempo stesso la possibilità di scomporre un lavoro o un servizio, a condizione che si applichi il diritto Ue se la somma degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria. Inoltre, la stessa norma concede alle stazioni appaltanti la possibilità di derogare alla regola, nel caso in cui il valore stimato dei lotti sia inferiore a 80mila euro per i servizi o a 1 milione di euro per i lavori.

Non è chiaro invece se l'incremento delle possibilità di subappalto, richieste dallo Statuto, debba essere inteso in senso generale o circoscritto alla sola lottizzazione. Probabilmente, la seconda soluzione risponde meglio alle finalità dello Statuto, poiché offre alle micro, piccole e medie imprese maggiori chances di ottenere subappalti alla loro portata, derivando dall'affidamento di un lotto, anziché di un intero appalto.

Questo spiegherebbe anche perché lo Statuto ha specificato che,

in caso di subappalto, dovrà essere direttamente la stazione appaltante a pagare il subaffidatario. La disposizione deroga in maniera evidente all'articolo 118, comma 3, del codice, che invece riconosce la duplice alternativa per cui il pagamento può essere effettuato dalla Pa o dallo stesso appaltatore. Trattandosi di una eccezione, appare più logico che sia circoscritta ai soli subappalti di un lotto. In caso contrario, infatti, diventerebbe una regola generale, che toglierebbe ragione di esistere alla possibilità di un pagamento da parte dell'appaltatore, come stabilito dal codice.

AUTOCERTIFICAZIONE

Più incerta è l'applicazione della nuova regola per cui le micro, piccole e medie imprese potranno presentare autocertificazioni per attestare i requisiti di idoneità.

Non cambia certamente nulla per i concorrenti di un appalto di servizi o di forniture, dal momento che gli articoli 41 e 42 del codice già prevedono la possibilità di autodichiarare la propria capacità. Ma il problema si pone per gli appalti di lavori, in cui la prova del possesso dei requisiti speciali viene fornita mediante l'attestato Soa e, dopo l'entrata in vigore dello Statuto, anche tramite la produzione di un'autocertificazione.

Tuttavia, dalla lettura della norma non si comprende in cosa consista esattamente questa nuova possibilità riconosciuta solo alle Pmi. Un'ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare l'autodichiarazione per dimostrare i requisiti speciali negli appalti di lavori di importo inferiore a 150mila euro (dove non c'è Soa), oppure i fatturati quinquennali pari a 2,5 volte l'importo a base d'asta, per le commesse che richiedono la classifica illimitata. Ma, se intesa in questo senso, la norma non sembra rappresentare una novità, dal momento che l'autocertificazione è una regola generale già presente da tempo nel nostro ordinamento.

DOCUMENTI

Lo Statuto prevede che le stazioni appaltanti non possano chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della stessa amministrazione oppure, ancora, documentazione ag-

giuntiva rispetto a quella prevista dal codice. Anche in questo caso, non si segnalano novità dal punto di vista normativo, poiché la stessa regola è già contenuta nell'articolo 18, comma 2, della legge 241/1990.

Tuttavia, questa potrebbe essere l'occasione per dare una maggiore applicazione a una regola in base alla quale si potrebbe, ad esempio, evitare di gravare l'impresa dell'onere di produrre i certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti. Infatti, le stazioni appaltanti già possiedono, o comunque possono ottenere dalle altre Pa, le informazioni riguardanti le condanne definitive e le misure di prevenzione a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei direttori tecnici. Anzi, sotto tale profilo, la norma potrebbe rivelarsi ancor più efficace, se evitasse al concorrente di autodichiarare tutte le condanne riportate o le eventuali misure di prevenzione in corso di applicazione, arginando in tal modo il pericolo di false dichiarazioni.

CONTROLLI

Semplificazioni in arrivo anche sul versante della verifica dei requisiti che, nel caso delle micro, piccole e medie imprese, sarà effettuata solamente sull'aggiudicatario, e non anche sul secondo classificato, come prevede il codice. Chi non sarà in grado di comprovare il possesso dei requisiti, sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 246/2005 e con la sospensione dalla partecipazione alle gare per un anno.

Ma qui c'è da rilevare una forte incongruenza: non c'è traccia di sanzioni nella legge cui si rinvia, né tantomeno lo Statuto accenna all'applicabilità delle sanzioni pecuniarie attualmente disposte dall'Autorità per la vigilanza. Rimane tuttavia da chiarire se lo Statuto ha tenuto presenti le novità introdotte di recente dal decreto Sviluppo. Dalla scorsa estate, infatti, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 38 ha previsto che, in caso di false dichiarazioni rese in sede di gara, il concorrente viene segnalato dalla stazione appaltante all'Autorità per la vigilanza, la quale è tenuta ad avviare un procedimen-

DALLA PROGETTAZIONE E ALLE FORNITURE

Tutte le misure per i contratti pubblici nello Statuto delle imprese

- 1 Progettazione**
Incarichi affidabili senza gara fino alla soglia europea di 193mila euro (amministrazioni locali) o 125mila (amministrazioni centrali) a cura del Rup
- 2 Pubblicità**
Obbligo per Stato, Regioni ed enti locali di pubblicare sui propri siti le gare sotto soglia disponibili per le micro, piccole e medie imprese ed evidenziare i subappalti possibili
- 3 Subappalto**
Obbligo per la stazione appaltante di garantire i pagamenti diretti, tramite bonifico bancario, al subappaltatore nei vari stati di avanzamento nei casi di lottizzazione
- 4 Aggregazioni**
Le stazioni appaltanti devono privilegiare associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa negli appalti
- 5 Servizi pubblici locali**
Ridimensionare gli ambiti di servizio compatibili con la dimensione delle comunità locali per la manutenzione, il verde, la riqualificazione del patrimonio pubblico
- 6 Localismo**
Le stazioni appaltanti devono prevedere forme di coinvolgimento delle imprese locali nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle opere compensative connesse
- 7 Qualificazione**
Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità
- 8 Documenti di gara**
Vietato chiedere a tutti i partecipanti alle gare di lavori, servizi e forniture documenti o certificati già in possesso della Pa o documenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal codice appalti
- 9 Controlli**
Solo per le micro, piccole e medie imprese i controlli sui requisiti tecnici si svolgono solo sull'aggiudicatario
- 10 Fatture quietanzate**
Anche per i subfornitori con posa in opera senza limiti di importo c'è l'obbligo per l'appaltatore di esibire alla stazione appaltante prima del Sal le fatture quietanzate

to nei suoi confronti, per accertare se il comportamento tenuto è stato doloso o gravemente colpevole. Solo in tal caso, potrà decidere di annotare l'impresa sul casellario, precludendole l'accesso alle gare per un anno.

Nel testo dello Statuto, sembra invece che l'interdizione di un anno scatti in automatico, presentandosi tra l'altro come una punizione ben più gravosa di quella di oggi. L'articolo 48 del codice dei contratti, infatti,

oggi dispone che, se la stazione appaltante non riscontra la sussistenza dei requisiti speciali durante il controllo a campione, l'Autorità applica una sospensione dalle procedure di affidamento per un periodo che va da 1 a 12 mesi. In altri termini, si applica una sanzione graduata e, soprattutto, proporzionata al caso che si è concretamente verificato, e non una sanzione fissa di un anno. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sul nostro sito il testo della legge approvata in via definitiva
www.ediliziaterritorio.ilssole24ore.com